

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI RELATIVI AGLI INCENTIVI DI
PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 11.12.1994 N. 109 PER
ATTI DI PIANIFICAZIONE DI NATURA URBANISTICA.**

Art. 1
(Atti di pianificazione di natura urbanistica)

Sono considerati atti di pianificazione di natura urbanistica ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art.18 comma 2 L. n. 109/94 e s.m.i., i seguenti strumenti:

- Piano Regolatore Generale (PRG);
- Varianti e adeguamenti al PRG nelle varie forme e modalità previste della Legge Urbanistica Regionale n.51/75 e s.m.i.: varianti strutturali, varianti obbligatorie, varianti parziali, correzioni, adeguamenti e modifiche ai sensi della Legge 23/97; ciò indipendentemente dalle modalità con cui tali atti sono assunti: iter ordinari o accordi di programma;
- Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica (PP, PEEP, PIP, PR ecc.) e loro varianti;
- Programmi di intervento "complessi": Programmi Integrati, Programmi di Recupero Urbano, Programmi di Riqualificazione Urbana, Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio;
- Ambiti di trasformazione strategica (previsti dal nuovo PRG della Città di Lecco);
- Piani e studi di settore (ambientale, paesaggistico, etc.);
- Programma Pluriennale di Attuazione;
- Regolamento edilizio;
- PUT, PUM, PUP, Piano degli arredi; Piano di zonizzazione acustica; Atti di pianificazione di urbanistica commerciale;

Eventuali integrazioni o modifiche del presente elenco dovranno essere stabilite in sede concertativa.

Art. 2
(Costituzione del fondo)

Ai fini della costituzione del fondo di cui all'art.18 comma 2 della Legge 109/94 e s.m.i., come modificato dall'art.13 Legge 144/99, si fa riferimento agli atti di pianificazione di cui all'art.1, tecnicamente compiuti e redatti da tecnici dipendenti dell'Amministrazione.

L'ammontare degli incentivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e al lordo dei contributi a carico del dipendente che verranno trattenuti all'atto dell'erogazione, è stabilito per ogni singolo atto di pianificazione di cui all'art. 1 nella misura del 30% della tariffa professionale, senza riconoscimento di alcuna spesa.

Qualora l' applicazione del sistema come previsto nei successivi articoli origini economie, queste potranno, in esito a specifica sessione concertativa, essere distribuite incrementando proporzionalmente gli incentivi calcolati nell' anno a cui le economie si riferiscono entro il limite del 30%.

Nel caso di affidamento di incarico esterno, qualora siano previste anche prestazioni da rendersi dal personale interno, tali prestazioni saranno individuate e definite con il disciplinare di incarico. Per dette prestazioni l'ammontare dell'incentivo di cui al presente articolo, ragguagliato al 30%, viene determinato con riferimento alla tariffa professionale se le prestazioni da svolgersi dal personale interno siano rapportabili, per tipologia, a quelle previste dalla tariffa professionale stessa o, in mancanza, all' onorario a discrezione fissato per il libero professionista incaricato. La ripartizione dell'incentivo avverrà con i criteri e le modalità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 3
(Criteri per la determinazione del valore degli atti in base alle tariffe professionali)

Circa il "valore " degli atti di pianificazione urbanistica si assumono come riferimento le tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circ. Min. LLPP n.6679 dell'1/12/69, con la quale si fissano i criteri base per la definizione degli onorari per gli atti fondamentali (PRG, Piani Particolareggiati e di Zona, Piani di Risanamento, ecc.) rivalutato sulla base dell'indice ISTAT.

In mancanza di un riferimento specifico per atti di pianificazione, per i quali non siano espressamente previste tariffe professionali, il calcolo sarà definito, per analogia, nel provvedimento dell'amministrazione che darà avvio al procedimento per l'attività di pianificazione o nel piano esecutivo di gestione.

Art. 4
(Determinazione degli atti di pianificazione da elaborare all'interno degli uffici tecnici comunali e attivazione dell'incentivo)

In sede di formazione del PEG devono essere individuati, tra tutti gli atti di pianificazione indicati all'art. 1, quelli da redigere con personale interno all'Ente, quelli per i quali è prevista una collaborazione tra gli uffici comunali e professionisti esterni e quelli oggetto di incarico a professionisti esterni, ma con prestazioni anche di personale interno all'ente.

Il PEG deve reperire, in un apposito capitolo di spesa, le risorse necessarie, per la progettazione interna, per la progettazione da effettuarsi da parte degli uffici comunali in collaborazione o con la consulenza di professionisti esterni e per la progettazione affidata a professionisti esterni con prestazioni anche del personale interno.

Gli eventuali gli atti di pianificazione, non compresi nel PEG, e per i quali l'amministrazione comunale ritiene opportuno affidare la progettazione agli uffici, devono essere individuati con apposito atto della Giunta comunale che deve esplicitamente assegnare la progettazione dello strumento di pianificazione agli uffici e che deve impegnare, se necessario, ad una variazione di bilancio per la previsione delle risorse necessarie.

Art. 5
(Conferimento degli incarichi)

Il Dirigente di Settore ha il compito di:

- individuare il responsabile del procedimento ove diverso dal Dirigente;
- individuare il progettista responsabile sotto il profilo tecnico dell'atto (che può coincidere con lo stesso responsabile del procedimento);
- definire i componenti del gruppo di progettazione con il criterio della rotazione (secondo i vari ruoli come previsti al successivo art. 7);
- definire a consuntivo, d'intesa col progettista, il valore dell'atto secondo i criteri di cui all'art. 3 nonché l'ammontare della relativa somma incentivante;
- definire alla conclusione dell'iter di formazione dell'atto, la ripartizione della quota dell'incentivo tra i componenti del gruppo di progettazione (entro i margini fissati nella valutazione del peso assegnato ai vari ruoli nella tabella dell'art. 7);
- valutare il contributo di eventuali apporti esterni ai fini della definizione delle relative economie di spesa;
- in casi di grave inadempienza dell'incarico assegnato revocare l'incarico stesso ai componenti del gruppo di progettazione inadempienti e individuare eventuali sostituti.

Art. 6
(Modalità di ripartizione dell'incentivo)

Nello spirito della normativa di riferimento l'incentivo è suddiviso tra chi partecipa alla redazione degli atti di pianificazione, con le seguenti modalità:

- il 5% al responsabile del procedimento;
- il 95% del fondo tra chi partecipa alla redazione di cui:
 - a) da un minimo dell'80% a un massimo del 100% secondo la ripartizione proposta dal Dirigente di Settore in relazione all'impegno professionale, concettuale e esecutivo necessario per l'espletamento dell'incarico;
 - b) fino al 20% del fondo è suddivisa in modo uniforme tra tutti coloro che hanno operato.

Art. 7
**(Attribuzione del peso assegnato ai vari ruoli professionali
ai fini della ripartizione del fondo)**

Nella elaborazione degli atti di pianificazione sono individuati vari ruoli operativi cui corrispondono diversi pesi, graduati in base alle specifiche responsabilità professionali secondo le tabelle seguenti.

Per quanto riguarda la quota a) del fondo, la quota percentuale e la ripartizione avviene sulle base dei pesi effettivi assegnati ai vari ruoli svolti dai dipendenti che hanno partecipato direttamente alla progettazione ; tali pesi sono determinati dal Dirigente di Settore alla conclusione dell'iter formativo, entro i valori di cui alla tabella seguente, con riferimento alla specifica attività svolta dal personale tecnico.

La quota b) del fondo è suddivisa in modo uniforme tra tutti coloro che hanno operato.

Ruoli professionali e relativi pesi nella elaborazione di atti di pianificazione di natura urbanistica.	Ripartizione del fondo di quota %
Tabella a) – Partecipanti art. 6 lettera a)	
Progettista responsabile tecnico dell'atto	dal 35 al 55
Collaboratori tecnici principali e disegnatori	dal 45 al 65
Tabella b) – Partecipanti art. 6 lettera b)	
Collaboratori minori	fino al 20

Art. 8
(Termini per il calcolo e la liquidazione dell'incentivo)

Il termine per il calcolo e la liquidazione dell'incentivo in applicazione degli articoli precedenti, a ciascun dipendente incaricato avviene dopo che sia stato espresso un primo assenso formale da parte del Consiglio Comunale nel corso dell'anno: adozione dell'atto, nel caso di provvedimenti con iter più complessi (con approvazione finale da parte dello stesso C.C. o della Regione) o approvazione immediata nei casi più semplici.

In caso di variante di PRG necessaria per attuare interventi approvati con accordo di programma, vale la deliberazione di ratifica del Consiglio Comunale adozione o approvazione degli atti da parte dell'organo comunale.

ART. 9
(Cumulo di incarichi)

Nel rispetto delle prescrizioni di legge, in ordine ai requisiti posseduti dalle varie figure professionali previste per la realizzazione di un'opera o di un lavoro, con l'affidamento degli incarichi si persegue l'obiettivo del maggior coinvolgimento possibile di personale degli uffici tecnici comunali mediante il criterio della rotazione.

Nel caso venissero ricoperti, per il medesimo lavoro, più ruoli da parte della stessa persona, a quest'ultima spetta la somma delle quote di fondo ripartito secondo le indicazioni del presente regolamento.

Art. 10
(Entrata in vigore)

Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo a quello di intervenuta esecutività dell' atto che lo approva.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli atti di pianificazione, così come definiti dall'art. 1, elaborati nel corso dell'anno 2004, per i quali siano adottati i provvedimenti di attivazione dell'incentivo e di assunzione dell'impegno di spesa sugli appositi stanziamenti del bilancio entro il 31.12.2004.